

STORIADEL MONDO



Periodico telematico di Storia e Scienze Umane
<http://www.storiadelmondo.com>
Numero 91 (2020)

[Editoria.org](http://www.editoria.org)

in collaborazione con

Medioevo
Italiano
Project

Associazione Medioevo Italiano
<http://www.medioevoitaliano.it/>



Società Internazionale per lo Studio dell'Adriatico nell'Età Medievale
<http://www.sisaem.it/>

© Angelo Gambella 2017-21 - © Drengo srl 2002-2017 - Proprietà letteraria riservata
Periodico telematico a carattere tecnico scientifico professionale

Registrazione Tribunale di Roma autorizzazione n. 684/2002 del 10.12.2002

Direttore responsabile: Roberta Fidanzia

ISSN: 1721-0216

Rivista con Comitato scientifico internazionale e referaggio anonimo (peer review)

Ilaria La Fauci
*L'opera legislativa di Federico II di Svevia
Genesi ed edizioni delle Costituzioni di Melfi*

L'imperatore Federico II di Svevia, figlio di Enrico VI Hohenstaufen e Costanza d'Altavilla, è uno dei personaggi più complessi e studiati del basso medioevo: la sua fama è legata ai grandi cambiamenti che apportò all'impero, ai suoi ideali innovativi e soprattutto al suo bagaglio culturale che ha coltivato sin da bambino alla corte di Palermo, affinando la conoscenza del latino, del greco e dell'arabo (con il passare del tempo aggiunse alla sua conoscenza anche il tedesco e il francese). Il suo interesse e desiderio per il sapere era dettato da una curiosità nutrita giorno dopo giorno durante tutta la sua vita.

A cavallo tra il XII ed il XIII secolo la situazione era sfuggita di mano ad Enrico VI che non era riuscito ad ottenere il consenso dei feudatari siciliani¹ nonostante avesse sposato Costanza d'Altavilla, una donna molto amata dal suo popolo ma non dal marito per il quale era una minaccia alla sua stabilità, un peso che gli aveva fatto guadagnare il Regno di Sicilia² ma che tardava a dargli un erede. Fin quando il 26 dicembre 1194 in un piccolo paesino di nome Jesi diede alla luce il futuro sovrano: Federico, l'uomo in grado di garantire un periodo più fortunato agli abitanti dell'impero.

La figura di Federico è stata a lungo studiata: per i suoi sostenitori era il principe della pace, un imperatore-messia; per i suoi nemici era un tiranno³; per gli studiosi è un personaggio controverso: un po' conservatore ma un po' più innovatore secondo Hubert Houben, il primo uomo moderno sul trono per Jakob Burkhardt, uno spirito libero e un superuomo per Friedrich Nietzsche⁴. Si può dire che illuminismo, romanticismo e idealismo lo consacrarono come il fondatore dello stato moderno e laico. Il carisma della sua personalità, il fascino intellettuale e la lungimiranza gli hanno guadagnato l'appellativo di *stupor mundi*⁵ ed una delle sue meraviglie fu un corpus di leggi e norme per regolare l'economia e la società nel Regno di Sicilia, le *Constitutiones Regni Siciliarum*, conosciute anche con il nome di Costituzioni di Melfi⁶.

¹ Enrico VI punì i feudatari ed il popolo siciliano con repressioni ed esecuzioni.

² Il Regno di Sicilia nacque nel 1130, fondato da Ruggero d'Altavilla con la fusione della Contea di Sicilia e del Ducato di Puglia: fu uno stato sovrano (nel 1302 con la Pace di Caltabellotta fu diviso in *Regnum Siciliae citra Pharum*, ovvero il Regno di Napoli, e *Regnum Siciliae ultra Pharum*, ovvero il regno di Trinacria) sopravvissuto fino al 1816 quando venne istituito il Regno delle Due Sicilie. Il Mezzogiorno e la Sicilia erano unificati in quello che Jakob Buckhardt definì «il primo modello dello stato moderno in Europa». Cfr. V. GLEJESES, *La Storia di Napoli*, Napoli, 1990, p. 193.

³ Il frate Salimbene da Parma (1221-1288) lo descrive nella sua cronaca come un uomo talmente avaro da voler sottrarre i beni ecclesiastici alla Chiesa: «l'Imperatore Federico II, che fece tanti danni a quella Chiesa di Dio, che lo aveva allevato e coronato». Cfr. SALIMBENE DE ADAM, *Cronaca di Fra Salimbene Volume I*, Parma, 1882, p. 12. Tuttavia in passato lo stesso cronista aveva conosciuto lo svevo e ne aveva lodato le qualità: «Fu uomo astuto, ingegnoso, avaro, lussurioso, malizioso, iracundo. Talvolta fu anche uomo valente, quando volle dimostrare la sua bontà e cortesia, piacevole, gioviale, delizioso industrioso; sapeva leggere, scrivere e cantare, e comporre canti e poesie. [...] Sapeva pure parlare molte e varie lingue. E, per dirla in breve, se solo fosse stato cristiano (catholicus) e avesse amato Dio, la Chiesa e l'anima sua, ci sarebbero stati, nel mondo, pochi uomini pari a lui nel governare». Cfr. H. Houben, *Federico II. Imperatore, uomo, mito*, Bologna, 2009, p. 152.

⁴ H. HOUBEN, *Ma l'imperatore svevo fu conservatore o innovatore?*, in *Corriere del Giorno*, 30 dicembre 1994.

⁵ Espressione utilizzata per la prima volta da Mattheus Paris. Cfr. MATTHEUS PARIS, *Chronica Maiora*, in *Monumenta Germaniae Historica, Scriptores*, XXVIII, Hannover, 1888, p. 320.

⁶ Quest'opera legislativa è un punto di partenza utilizzato dalla storiografia odierna per valutare in maniera più

La genesi delle costituzioni

Federico II fu promotore di un'importante attività legislativa nel regno di Sicilia, soprattutto a Capua e a Catania (1220), a Messina (1221), a Melfi (1224), a Siracusa (1227) e a San Germano (1229): il suo obiettivo era riconquistare il potere che era stato usurpato dai feudatari nominati dal padre, sostenendo in tal modo un maggiore accentramento. Le *Constitutiones Regni Siciliarum*, chiamate anche *Constitutiones Augustales* o *Liber Augustalis*, rientrano in questa intensa attività legislativa e furono emanate nel 1231⁷: servivano per disciplinare l'economia e la vita sociale ed erano fondate sul diritto romano e sul diritto degli avi di Federico II, ovvero quello normanno. Erano il mezzo tramite cui costruire uno stato centralizzato dotato di una primitiva forma di burocrazia⁸.

Per la redazione di questo corpus di leggi fu creata una commissione consultiva legislativa formata da giuristi noti come Pier della Vigna, Michele Scoto, Roffredo di Benevento e Berardo di Castagna: Pier della Vigna era notaio a Capua, faceva già parte del gruppo di giuristi che curava i documenti, le missive e le comunicazioni dell'imperatore ed ottenne l'incarico di gran giudice della corte imperiale presiedendo alla realizzazione delle costituzioni⁹; Michele Scoto era un filosofo e matematico scozzese, molto attivo presso la corte siciliana su richiesta di Federico II; Roffredo di Benevento era un giurista italiano; Berardo di Castagna era un arcivescovo ed era ben voluto dal sovrano svevo al punto da svolgere la funzione di intermediario diplomatico con la Sede Apostolica¹⁰. Alla realizzazione delle costituzioni collaborarono anche Giacomo Amalfitano, arcivescovo di Capua, e Marino Filangieri, arcivescovo di Bari: il primo si occupò delle riforme economiche ed il secondo fu consulente di diritto¹¹.

Questi esperti giuristi aiutarono il re a ristabilire l'autorità imperiale, dando un'impronta unitaria al Regno di Sicilia e ridimensionando il potere della nobiltà¹²: bisognava assicurare la pace, sostenere il progresso dell'economia, migliorare la vita sociale (risolvendo ad esempio i problemi sanitari ed igienici della città), elevare la giustizia (ad esempio vietando l'ordalia). Si trattava di un mezzo per dare un nuovo orientamento di sviluppo e progresso all'intero regno, un corpus di leggi che rispecchiava la concezione del sovrano sulla monarchia e sul *princeps* come unica fonte di legge¹³. In questo modo Federico avrebbe dato risalto alle istituzioni, avrebbe riabilitato le leggi dei suoi antenati e avrebbe sottolineato l'indipendenza del re dal pontefice: il sovrano era il tutore della giustizia e dell'onestà¹⁴, giostrava il potere giurisdizionale e

equilibrata la poliedrica personalità di Federico II. Cfr. *Constitutionum Regni Siciliarum Libri III Tomus I*, a cura di A. Romano, Catanzaro, 1999, pp. XIII-XIV.

⁷ «Actum in sollempni consistorio Melfiensi anno dominice incarnationis millesimo ducesimo trigesimo primo, mense augusti, indictione quarta. Insinuatium vero mense septembris sequentis, quinde indictionis». *Constitutionum Regni Siciliarum Libri III Tomus I*, Const. III, p. 432.

⁸ Il funzionario statale era un rappresentante del re; i burocrati erano formati presso l'Università di Napoli, la prima università statale fondata da Federico II.

⁹ Cfr. H. M. SCHALLER, *Pier della Vigna*, in *Enciclopedia fridericiana*, vol. II, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2005. Nelle costituzioni viene menzionato solo Pier della Vigna: «Quas per magistrum Petrum de Vineis Capuanum, Magnae Curiae nostrae iudicem et fidelem nostrum mandavimus compilari». *Constitutionum Regni Siciliarum Libri III Tomus I*, Const. III, 94, p. 432.

¹⁰ HOUBEN, *Federico II. Imperatore, uomo, mito*, p. 135.

¹¹ *Potere, società e popolo nell'età sveva: 1210 – 1266*, a cura di Università di Bari, Centro di Studi Normanni – Svevi, in *Atti delle seste giornate normanno-sveve*, Bari-Castel del Monte-Melfi, 17-20 ottobre 1983, p. 145.

¹² F. CARDINI, M. MONTESANO, *Storia Medievale*, Firenze, 2006, p. 287. Federico II sostituì il rapporto personale alla base del quale nasceva il sistema feudale con il novo sistema dei giustizierati, ovvero le province del regno. Cfr. Houben, *Ma l'imperatore svevo su conservatore o innovatore?*

¹³ *Constitutionum Regni Siciliarum Libri III Tomus I*, p. XV.

¹⁴ *Constitutionum Regni Siciliarum Libri III Tomus I*, p. XIX.

legislativo, era egli stesso condizionato dalle leggi ma poteva mutarle a suo piacimento¹⁵. Semplificava il sistema attraverso la riduzione del diritto bizantino e giustiniano e la rimozione del diritto franco (fatta eccezione per ciò che riguardava il sistema feudale)¹⁶.

Il sovrano svevo aveva quindi molteplici obiettivi che possono essere così riassunti: progettare un corpus di leggi duraturo¹⁷ ed efficace, sostenere il trionfo della giustizia, organizzare la vita sociale e le istituzioni del regno, ma soprattutto definire il sovrano come legislatore, fonte di ordine ed equità la cui *potestas regia* non poteva essere messa in discussione¹⁸.

Le Costituzioni del Regno di Sicilia furono realizzate in tre fasi¹⁹: dal dicembre 1220 al settembre 1221 furono scritte delle leggi e delle norme che richiamavano le Assise dei normanni; dal luglio 1230 al settembre 1231 si passò alla redazione e alla pubblicazione del corpus legislativo²⁰; nei venti anni successivi l'apparato giuridico fu sottoposto ad una revisione e furono aggiunte nuove norme chiamate *novellae* o *novae constitutiones*²¹.

Tra i documenti cui si ispirò la commissione legislativa per la stesura delle costituzioni ritroviamo le Assise dei normanni²² chiamate anche Assise di Ariano: erano atti legislativi risalenti al 1140-1142 emanati da Ruggero II, sovrano dal 1130, allo scopo di uniformare la legislazione nel Regno di Sicilia²³, contraddistinta da una molteplicità di normative (longobarda, greca, romana, musulmana, bizantina, ebraica)²⁴. Le assise rappresentavano il nuovo fulcro del sistema legislativo del regno²⁵. Le analogie tra i due testi sono molteplici: i sudditi di Ruggero II così come quelli di Federico II dovevano vivere rispettando le leggi, le quali potevano essere emanate solo dal sovrano, ed erano soggetti al concetto di *fidelitas* (dalla tradizione germanica: la violazione dell'obbligo di fedeltà era vista come un reato e un crimine); inoltre le assise comprendevano argomenti che si ritrovano nelle costituzioni, come il diritto ecclesiastico, il diritto pubblico, il potere regio, il diritto civile e penale, norme di amministrazione fiscale e per il commercio²⁶. La legislazione di Federico II si collega a quella normanna per affinità dei presupposti ideologici: il contesto politico ed istituzionale del regno di Sicilia era molto complesso, soprattutto dopo il dominio di Enrico VI che non riuscì mai a capire e a valorizzare l'eterogeneità che caratterizzava il regno, quindi era necessario ricollegarsi al passato dei normanni e degli Altavilla per poter sanare le spaccature che si erano prodotte. Sia

¹⁵ D. ABULAFIA, *Federico II. Un imperatore medievale*, trad. it. a cura di G. L. Mainardi, Torino, 1990, p. 169.

¹⁶ *Constitutionum Regni Siciliarum Libri III Tomus I*, p. XX.

¹⁷ «Nec subsequentis saeculi posteritas praesentium constitutionum librum compilasse nos existimet, ut famae tantummodo serviamus, sed ut diebus nostris temporum praeteritorum iniuriam, quibus iuris lingua subicit, deleamus, ut in novi Regis victoria novella iustitiae propago consurgat». *Constitutionum Regni Siciliarum Libri III Tomus I*, Const. III, 94, p. 432.

¹⁸ Il regno di Sicilia rimaneva un feudo della Chiesa ma Federico II affermava il suo potere sulla base della *lex romana de imperio* e del principio per cui «rex superiorem non recognoscens in regno suo est imperator». E. Winkelmann, *Kaisern Friedrich II*, Darmstadt, 1963, p. 267.

¹⁹ H. DILCHER, *La legislazione siciliana di Federico II*, Bologna, 1987, p. 88.

²⁰ Cfr. B. Capasso, *Sulla storia esterna delle costituzioni di Federico II*, in *Atti dell'Accademia Pontaniana*, 1871.

²¹ O. ZECCHINO, *Le edizioni delle costituzioni di Federico II*, in *Federico II legislatore del Regno di Sicilia nell'Europa del Duecento*, a cura di A. Romano, Roma, 1997, p. 232.

²² I Normanni erano un popolo discendente dagli antichi vichinghi, originari del ducato di Normandia nella Francia nord-occidentale: arrivarono nella penisola italiana tra il X e l'XI secolo in cerca di migliori condizioni di vita e riuscirono ad occupare le terre sino alla Puglia e alla Lucania. Cfr. T. INDELLI, *La conquista normanna del Meridione d'Italia. Dall'arrivo dei primi conquistatori alla fondazione del regno. Conquiste, tipologie di insediamenti e strutture politiche*, Salerno, 2010.

²³ *I Normanni. Popolo d'Europa 1030-1200*, a cura di Mario d'Onofrio, Venezia, 1994, p. 183.

²⁴ F. BRANDILEONE, *Il diritto romano nelle leggi normanne e sveve del regno di Sicilia*, Torino, 1884, p. 316.

²⁵ Cfr. B. Capasso, *Le leggi promulgate dai Re Normanni nell'Italia Meridionale*, Napoli, 1862.

²⁶ *Le Assise di Ariano 1140-1990*, a cura di Ortensio Zecchino, in *Atti del Convegno Internazionale di studi ad 850 anni dalla promulgazione*, Centro Europeo di Studi Normanni, Ariano Irpino, 1994, pp. 15-18.

Ruggero II sia Federico II volevano uno stato basato su misericordia e giustizia²⁷, unificato su base territoriale (nel caso di Federico II con la creazione dei giustizierati); per entrambi inoltre il potere di legislatore che spettava al sovrano si reggeva sul favore divino²⁸. Tuttavia per i giuristi non fu semplice recuperare le assise: l'estinzione della dinastia normanna ed il problema della successione al trono avevano fatto perdere le tracce degli originali di Ruggero II, quindi gli esperti si dovettero basare sulla tradizione orale²⁹, cui aggiunsero altre leggi sussidiarie, come le consuetudini locali ed i diritti ad applicazione territoriale, nonché il diritto romano ed il diritto longobardo.

Ispirato quindi dalla tradizione³⁰ il sovrano incoraggiò i giuristi nel recuperare la normativa in vigore in età normanna per poter realizzare la propria compilazione³¹ che viene definita come «l'opera più importante di tutta la legislazione medievale»³² in Italia ed in Europa.

Il papa Gregorio IX nutriva il timore che si trattasse di un codice universale, motivo per cui inviò una lettera al re per dissuaderlo dai suoi intenti, minacciandolo che «necessario sequitur ut dicaris Ecclesie persecutor et obrutor publice libertatis»³³. La condanna del pontefice era diretta a frenare un'azione del sovrano che, anziché preservare il diritto esistente, minacciava l'ordine e la pace. In quel periodo il papato era intimorito dall'ipotesi di un'unificazione tra autorità regia e autorità imperiale: questo codice, se avesse conferito autonomia al vassallo re di Sicilia, avrebbe fatto realizzare questo timore.³⁴ Il codice in effetti sanciva l'indipendenza dal pontefice con notevoli richiami alla Bibbia al fine di avvalorare il potere temporale degli imperatori³⁵, ma la sua validità fu circoscritta al Regno di Sicilia.

Dopo un anno di intenso lavoro, il *Liber Augustalis* fu quindi revisionato dai giuristi della Curia e dal sovrano: nel giugno 1231 fu proposto al Parlamento ed entrò in vigore il primo settembre dello stesso anno³⁶.

Le novelle invece furono un'aggiunta di giuristi privati utile per perfezionare o rimpiazzare quelle esistenti. Questi ampliamenti furono realizzati a partire dal 1232 nelle diete di San Germano, di Foggia nel 1240, di Grosseto nel 1244 e di Barletta nel 1246: nel 1250 le costituzioni, in origine 204, divennero 253³⁷.

Struttura e contenuto

In origine il *Liber Augustalis* era diviso in tre parti per un totale di 204 *constitutiones*: 74 nella prima parte, 49 nella seconda e 81 nella terza. Stabilivano quali fossero i poteri del sovrano, del maestro generale di giustizia, dei maestri camerari e del feudo: fondamentalmente il potere era unicamente nelle mani dell'imperatore che era però affiancato dal consiglio dei principali funzionari imperiali, ovvero dalla Magna Curia, la quale grazie alle costituzioni di Melfi diventò un tribunale di suprema giurisdizione³⁸.

²⁷ M. BELLOMO, *Società e istituzioni in Italia dal medioevo agli inizi dell'età moderna*, Catania-Roma, 1991, p. 274.

²⁸ *Constitutionum Regni Siciliarum Libri III Tomus I*, p. XVII.

²⁹ *Constitutionum Regni Siciliarum Libri III Tomus I*, p. XVIII.

³⁰ «In quas praecedentes omnes Regum Siciliae sanctiones et nostras quas observari decernimus iussimus esse transfusas: ut ex his quae in praesenti constitutionum nostrarum corpore minime continentur, robur aliquod nec auctoritas aliqua in iudiciis vel extra iudicia possint assumi». *Constitutionum Regni Siciliarum Libri III Tomus I*, p. 7.

³¹ E. WINKELMANN, *Acta imperii inedita saec. XIII*, II, Innsbruck, 1885, p. 605.

³² F. CALASSO, *Medio evo del diritto. Le fonti*, Milano, 1954, p. 442.

³³ J. L. A. HUIILLARD-BRÉHOLLES, *Historia Diplomatica Friderici secundi*, III, Parigi, 1852, p. 289.

³⁴ *Constitutionum Regni Siciliarum Libri III Tomus I*, p. XXVI.

³⁵ F. SENATORE, *Medioevo: istruzioni per l'uso*, Firenze, 2008, p. 111.

³⁶ Cfr. N. COHN, *Das Zeitalter der Hohenstaufen in Sizilien*, Breslau, 1925.

³⁷ Cfr. E. MAZZARESE FARDELLA, *La condizione giuridica della donna nel Liber Augustalis*, Palermo, 1997.

³⁸ Cfr. B. CAPASSO, *Sulla storia esterna delle costituzioni del regno di Sicilia promulgate da Federico II*, vol. I, Napoli, 1869.

Il primo libro nello specifico si occupava di diritto pubblico, ovvero delle magistrature (affidate ai baiuli³⁹), della finanza e della polizia; seguiva il secondo libro sul diritto processuale e sull'amministrazione della giustizia (la giustizia civile era nelle mani dei camerari); infine il terzo libro sul diritto privato, feudale e penale (quest'ultimo affidato ai magistrati regi).

Mentre sono poche le norme relative al diritto dei privati, abbondano le costituzioni che regolavano la vita sociale: la definizione dei beni demaniali e dei beni feudali; le questioni relative l'alienazione, la successione e le doti; alcune norme sulla servitù; un sistema economico per regolare il sistema delle decime e delle collette. Tra le novità rispetto agli apparati legislativi del passato troviamo la legislazione sanitaria, il diritto amministrativo, la normativa ecologica e la prevenzione per i reati. L'uguaglianza è una delle tematiche che ha reso questo codice moderno: le costituzioni tutelavano la dignità umana, proteggevano gli stranieri, i non cristiani, i deboli e le donne.⁴⁰

Il notariato e la cancelleria⁴¹ sono alcuni degli argomenti più discussi nelle disposizioni: le cariche pubbliche ad esempio erano riservate al personale qualificato la cui preparazione veniva giudicata dai funzionari della curia⁴². Questa classe di burocrati era al servizio del sovrano ed era un mezzo per reprimere le autonomie cittadine⁴³: i funzionari contenevano il potere feudale e lo indirizzavano verso l'interesse e le esigenze del sovrano. Questa esclusività era legittimata dalla *translatio imperii* del *populus romanus* al *princeps*⁴⁴: quest'ultimo aveva il potere di creare e disfare le leggi, nonché era garante della loro validità e del loro rispetto; in questo senso il re sosteneva la giustizia tramite le sue decisioni per contrastare i crimini e l'illegalità⁴⁵.

Il diritto proposto nelle costituzioni veniva definito come il perfezionamento di un diritto naturale: le leggi emanate erano utili per punire i colpevoli ma anche per prevenire gli illeciti e tutelare la pace sociale.

Le edizioni

Le costituzioni di Melfi rappresentano probabilmente il più grande monumento legislativo laico del medioevo: lo spirito moderno di Federico II si univa al rispetto per il suo passato e per i suoi avi, creando un corpus di leggi che fu oggetto di modifiche, commenti, integrazioni e studi nel corso dei secoli successivi.

Le prime integrazioni furono per l'appunto le novelle: sin dall'emanazione delle costituzioni, ulteriori norme e leggi sono state aggiunte per arricchire e perfezionare quelle esistenti⁴⁶. Dopo la morte di Federico II e i conflitti per il trono del regno di Sicilia, la dinastia degli angioini

³⁹ Il baiulo agiva in nome del re nelle sedi periferiche dell'amministrazione: «Iustitarios, Camerarios, Castellanos, et Baiulos sollicitos esse volumus et devotos, ut ubi necesse fuerit, et pro commodis Curiae nostrae, per Dohanae Secretos, et Quaestorum magistros, vel alios officiales extiterint requisiti, consilium, et auxilium eisdem debeant impartiri». *Constitutionum Regni Siciliarum Libri III Tomus I*, Const. I, 37, p. 85.

⁴⁰ *Constitutionum Regni Siciliarum Libri III Tomus I*, pp. XXVI – XXVIII.

⁴¹ La cancelleria era l'ufficio per l'esecuzione e la spedizione dei documenti della Magna Curia e delle sue sezioni. Le pratiche erano espletate in latino e in greco (anche in arabo a Palermo).

⁴² *Potere, società e popolo nell'età sveva: 1210 – 1266*, p. 176.

⁴³ Ogni tentativo di autonomia era soggetto a pena capitale e distruzione: ad esempio la costruzione di torri e fortezze doveva essere approvata dal sovrano in quanto facente parte della difesa militare.

⁴⁴ «Non a fine grandi consilio et deliberatione perpensa condendae legis ius et Imperium in Romanum Principem, lege Regia transtulere Quirites, ut ab eodem, qui commisso sibi Caeserae fortunae fastigio, per potentiam populis imperabat, prodiret origo iustitiae, a quo eiusdem defentio procedehat». *Constitutionum Regni Siciliarum Libri III Tomus I*, Const. I, 31, p. 81.

⁴⁵ «Et per officiales nostros sicut et alios malefactores inquirei». *Constitutionum Regni Siciliarum Libri III Tomus I*, Const. I, 1, p. 10.

⁴⁶ Federico II recuperò nove assise nel 1232, ne aggiunse di nuove nel 1233 a causa delle rivolte delle città siciliane e continuò così sino alla sua morte.

ottenne il dominio: le leggi precedenti furono rispolverate e gli interpreti le unirono nella *redactio vulgata*, conosciuta più semplicemente come *vulgata*⁴⁷. Probabilmente questa redazione era frutto della fusione delle *novellae* e delle *antiquae* operata da Andrea Bonello da Barletta; esistono in realtà numerosi esemplari, diversi tra loro perché continuamente sottoposti a revisioni e correzioni: persino le copie ufficiali risalenti all'epoca del sovrano svevo presentano tra loro notevoli differenze⁴⁸.

In età angioina venne tentata una prima esegesi dell'opera⁴⁹: Marino da Caramanico⁵⁰ aggiunse una glossa che fece da corredo legislativo al testo originale (riportata anche nelle edizioni dei secoli seguenti), inserì un proemio, citò le novelle e lasciò il commento di Andrea d'Isernia⁵¹.

Tuttavia l'interesse in epoca angioina era puramente accademico; le costituzioni di Federico II furono riutilizzate realmente e nuovamente con l'arrivo degli aragonesi. Alla fine del Quattrocento il re Ferdinando d'Aragona infatti, con una prammatica, ne confermò la validità su tutto il territorio del regno: nel 1475 venne realizzata la prima edizione a stampa, la *vulgata*, comprendente anche le aggiunte di Marino da Caramanico⁵². L'editore di questa importante opera fu presumibilmente Francesco Del Tuppo, un tipografo, commerciante e socio di Sisto Riessinger⁵³.

Una seconda edizione non tardò ad arrivare: nel 1492 difatti Francesco Del Tuppo ne realizzò un'altra, ricca di novità, probabilmente perché erano stati rinvenuti nuovi manoscritti che portarono ad una revisione⁵⁴. In questa seconda edizione viene riportato erroneamente come anno di promulgazione il 1221, un errore che rimarrà fino alle edizioni del 1781 (l'incunabolo del 1492 era scomparso ma su di esso si erano basate diverse edizioni che invece sopravvissero): Francesco Vargas Macciucca⁵⁵ tentò invano di ritrovare «almeno la prima edizione tra noi fatta...che fu sotto gli occhi di Matteo degli Afflitti»⁵⁶. Lo studioso Capasso credeva che dopo l'edizione del 1475 ci fosse quella del 1533: Zecchino ritrovò poi l'incunabolo perduto del 1492⁵⁷. Successivamente anche Ferdinando I e il figlio Alfonso furono incuriositi dal testo normanno: anche loro avevano dovuto sventare una congiura di baroni e Ferdinando aveva subito la scomunica dal papa, eventi in comune con il regno e la vita di Federico II che li portarono a rinvigorire le costituzioni.

Nel Cinquecento l'interesse politico fu sostituito dall'esigenza di pratica giudiziaria: vennero realizzate numerose ristampe che contenevano l'apparato di Marino da Caramanico, la glossa di Bonello, i commenti di Andrea d'Isernia e le aggiunte dei moderni giuristi. Un esempio è l'edizione del 1506 di Venezia realizzata dal nobile napoletano Francesco Cochi, sulla base di

⁴⁷ CAPASSO, *Sulla storia esterna delle costituzioni di Federico II*, p. 413.

⁴⁸ E. STHAMER, *Die Vatikanischen Handschriften der Konstitutionem Friderichs II*, Munchen, 1926, p. 522.

⁴⁹ E. CORTESE, *Il rinascimento giuridico medievale*, Roma, 1996, p. 89.

⁵⁰ Marino da Caramanico fu un giurista del XIII secolo che aggiunse una glossa ed un proemio al testo originale per risolvere i problemi di ambiguità che venivano solitamente ravvisati.

⁵¹ F. CALASSO, *I glossatori e la teoria della sovranità*, Milano, 1951, p. 156. Andrea d'Isernia fu un giurista italiano del XIII secolo, specializzato soprattutto nel diritto feudale.

⁵² ZECCHINO, *Le edizioni*, p. 240.

⁵³ Sisto Riessinger era un tipografo tedesco che aveva fondato la prima officina tipografica del Regno a Napoli e che nel 1472 aveva pubblicato l'*Apparatus super constitutionibus regni Siciliae* di Andrea d'Isernia. Nel colophon dell'edizione del 1475 si legge: «Constitutiones et capitula regni... Sixtus Riescinger in Karacterum arte ingeniosus et...Francisco de Tuppo predicti regis Ferdinandi scriba... legumque studens...propriis sumptibus emendate imprimere curarunt». ZECCHINO, *Le edizioni*, p. 240. Nel 1478 Riessinger andò a Roma e lasciò la direzione della tipografia a Francesco Del Tuppo.

⁵⁴ *Constitutionum Regni Siciliarum Libri III Tomus I*, p. XXXIV.

⁵⁵ Francesco Vargas Macciucca fu un giureconsulto e letterato di Napoli.

⁵⁶ F. VARGAS MACCIUCCA, *Esame delle vantate carte e diplomi de' r.r. p.p. della Certosa di S. Stefano del Bosco*, Napoli, 1775, p. 477.

⁵⁷ ZECCHINO, *Le edizioni*, p. 239.

quella del 1492 ed intitolata «Constitutiones et glose regni Neapolitani cum additionibus et apostillis d. Nicolai Superantii patritii Veneti militi Hierosolimitani i.u.doc. accurate ac summa diligentia noviter impresse»: il giureconsulto Superanzio⁵⁸ aveva curato le aggiunte ed il testo sia di questa edizione sia delle edizioni lionesi⁵⁹. Lo stato napoletano aveva perso la sovranità e questo portò ad una rinnovata fortuna delle leggi patrie⁶⁰: Ferdinando il Cattolico nel 1507 le riabilitò⁶¹. L'arte tipografica era diventata un mestiere ereditario: presso alcune stamperie di famiglia sparse sulla penisola italiana furono stampate circa diciotto edizioni⁶². Tra le più importanti ci sono quelle che si basano sull'edizione del 1506; quella lionese del 1533 eseguita da Dionisio de Harsy che la ripropose senza modifiche nel 1534; J. Crespin *alias* du Quarre stampò poi quella del 1537. Altre edizioni risalgono alla stamperia di Napoli e furono curate da Cesare de Perrinis e Pietro Paolo D'Anna nel 1521 (edita da Giovanni Pasquet e studiata da Bartolomeo Capasso), nel 1533 (di cui mancano le note tipografiche), nel 1545 (presso l'editoria di Giovanni Sultzbach) e nel 1552 (edita da Giovanni Paolo Suganappo): queste edizioni sono state realizzate con l'ausilio di antichi codici, di cui fa menzione Pietro Paolo D'Anna in una lettera di ringraziamento. Infine ci sono le importanti edizioni del giureconsulto veronese Gabriele Sarayna (edizione lionese del 1559, edizione priva di note tipografiche del 1560, edizione veneziana senza note tipografiche del 1580) e del giureconsulto napoletano Giovan Battista Muzillo (edizione veneziana del 1590 curata da Giovanni Varisco, Paganino dei Paganini e soci).⁶³

Nel corso del Seicento la curiosità e l'interesse verso le costituzioni di Melfi sfumò: da un punto di vista giuridico attiravano maggiore attenzione le recenti prammatiche dei re e dei viceré, quindi lo scopo della ristampa delle costituzioni era unicamente quello di inglobarle in una raccolta più ampia e sistematica che contenesse le leggi in corso di validità eliminando quelle ormai obsolete. Una raccolta simile fu quella realizzata tra il 1605 ed il 1643 in sette tomi intitolata «Ius regni neapolitani ex constitutionibus, capitulis, usibus, pragmaticis» e curata da Carlo Tàpia, un marchese e magistrato del Regno di Napoli. Si manifestarono intanto i primi intenti filologici: nel 1613 a Francoforte sul Meno, su richiesta di Federico Lindembrogio, fu creata una nuova edizione inserita nel «Codex legum antiquarum». La novità di questa edizione era che non conteneva l'apparato esegetico: l'interesse era esclusivamente filologico e riguardava il testo legislativo originale.⁶⁴

Nel Settecento le nuove dinamiche politiche si riflettevano nell'approccio al codice legislativo di Federico II: la sovranità era stata ripristinata, prendevano vita le prime forme di assolutismo e le costituzioni subirono una mitizzazione, diventando il fondamento dello stato moderno⁶⁵. La consolidazione delle normative ed il recupero delle fonti antiche furono tali da abbozzare

⁵⁸ Superanzio da Cingoli era un giurista e vescovo del Trecento

⁵⁹ *Constitutionum Regni Siciliarum Libri III Tomus I*, p. XXXV.

⁶⁰ Nella realtà siciliana invece non ci furono nuove ristampe: la sovranità cui l'opera si ispirava cozzava con il potere che l'aristocrazia incrementava nelle proprie mani giorno dopo giorno.

⁶¹ A. CERNIGLIARO, *Patriae Leges Privatae Rationes. Profili giuridico-istituzionali del Cinquecento napoletano*, Napoli, 1988, p. 15.

⁶² ZECCHINO, *Le edizioni*, p. 245.

⁶³ *Constitutionum Regni Siciliarum Libri III Tomus I*, pp. XXXVI-XXXVII.

⁶⁴ *Constitutionum Regni Siciliarum Libri III Tomus I*, p. XXXVII.

⁶⁵ «Cominciando a regnare Carlo Borbone, undici legislazioni, o da decreti di principe, o da leggi non rinvocate, o da autorità di uso reggevano il regno; ed erano: l'antica romana, la Longobarda, la Normanna, la Sveva, l'Angioina, l'Aragonese, l'Austriaca spagnuola, l'Austriaca tedesca, la Feudale, la Ecclesiastica, la quale governava le moltissime persone e gli sterminati possessi della Chiesa, la Greca nelle consuetudini di Napoli, Amalfi, Gaeta e altre città un tempo retto da ufficiali dell'Impero di Oriente; così le consuetudini di Bari e di altre terre traevano principio dalle concessioni longobarde. Le molte legislazioni s'impedivano, mancava guida o imperio alla ragione de' cittadini, al giudizio dei magistrati». P. COLLETTA, *Storia del Reame di Napoli*, introduzione e note di N. Cortese, Napoli, 1951, p. 28.

l'assolutismo illuminato e lo stato laico. Presso le università si iniziò a studiare il diritto patrio e questo diede grande risalto al *Liber Augustalis*. Fiorirono così tre nuove edizioni molto importanti per lo studio di quest'opera: la prima edita a Napoli nel 1773 per interesse editoriale e giuridico; la seconda edita a Venezia nel 1781 recuperava la tradizione erudita e antiquaria; la terza era di Napoli, risaliva al 1786 e comprendeva una ricostruzione filologica. Quella del 1773 fu curata da Antonio Cervone: comprendeva non solo la legislazione regia prodotta dagli svevi ma anche quella degli angioini e degli aragonesi, era arricchita dal corredo legislativo e dagli indici aggiunti nel corso dei secoli; mancava l'attenzione filologica, era sostanzialmente un'edizione aggiornata di quella del 1590 curata da Giovan Battista Muzillo (che si basava a sua volta su quella del 1559, ispirata a quella del 1552), quindi era ricca di indici e documenti relativi al diritto regio del passato. Proprio per questa completezza, fu una delle stampe più diffuse ed utilizzate soprattutto dagli operatori giudiziari. L'edizione del 1781 fu pubblicata da Francesco Paolo Canciani a Venezia, quindi lontano dal contesto napoletano e siciliano in cui era nata: venne inserita in una raccolta più ampia il cui scopo era riscoprire la tradizione giuridica del passato. Nel 1786 la stamperia reale fece un'edizione curata sia dal punto di vista tipografico (ad opera di Gaetano Carcani) sia da un punto di vista filologico per recuperare la correttezza del testo: venne eliminato l'apparato esegetico, fu inserita la glossa di Marino da Caramanico, l'*apparatus* di Andrea d'Isernia, furono inseriti nuovi indici, furono messi a fronte il testo latino ed il testo greco. L'intento di quest'operazione editoriale era anche politico: si trattava infatti dell'ultima edizione delle Costituzioni del Regno di Sicilia come testo legislativo in vigore⁶⁶.

Nel 1809 Gioacchino Murat sopprimeva la legislazione passata e realizzava una nuova codificazione; le costituzioni rimanevano in vigore in Sicilia fino al 1819 quando furono sostituite dal *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*.

Durante l'Ottocento e il Novecento, vennero realizzate nuove edizioni ma le motivazioni erano cambiate: le leggi sveve non avevano più alcuna validità quindi erano oggetto di studio storiografico o giuridico. Si tentò di recuperare il testo originale per restituire una redazione che fosse corretta e priva di interpretazioni fuorvianti. Tuttavia la scomparsa⁶⁷ delle copie ufficiali del *Liber Augustalis* ha reso questo compito molto arduo⁶⁸: persino datare le novelle fu problematico a causa delle modifiche che erano state apportate durante la vita di Federico II⁶⁹. Ad oggi la conoscenza delle costituzioni di Melfi si limita ai primi manoscritti e alle edizioni dei secoli successivi: a metà dell'Ottocento Huillard-Bréholles aveva separato il testo originario dalle novelle e ne aveva tentato una datazione nella sua *Historia Diplomatica Friderici Secundi* su cui però non tutti gli storici sono concordi; nel Novecento Stürner e Zecchino si sono impegnati nella ricerca delle molteplici edizioni che hanno scardinato e analizzato per ricostruirne la complessità e la storia⁷⁰

⁶⁶ Comprende anche i *Capitula* dei re angioini, le *Pragmaticae* dei sovrani aragonesi e il *Ritus Magnae Curiae Vicariae Regni Neapolis*.

⁶⁷ Cfr. CAPASSO, *Sulla storia esterna delle costituzioni del regno di Sicilia promulgate da Federico II*, p. 6: «i grossi molteplici volumi...creduti merce superflua ed inutile, furono allora gittati su per i muriccioli, o dati al mercadante, e destinati ad avvolgervi spezie».

⁶⁸ Nella Biblioteca Comunale di Palermo è conservato un codice realizzato da Giovanni Matteo Speciale sulla base di una stampa andata perduta nel Quattrocento: si tratta probabilmente di uno dei pochi testi vicini ad un originale di cancelleria. Cfr. D. ORLANDO, *Un codice di leggi e diplomi siciliani del Medio Evo*, Palermo, 1857.

⁶⁹ W. STÜRNER, *Einleitung*, in *Die Konstitutionen Friedrichs II*, Hannover, 1996, pp. 123-130.

⁷⁰ In particolare Stürner ha descritto ogni norma e ha creato una tavola dei manoscritti utilizzati, indicando anche le novelle.

Spesso l'opera è stata paragonata al codice giustiniano ed è stata definita il primo codice dell'età moderna: Federico II ha prodotto un codice originale e moderno, ha costruito una prima forma di burocrazia, ma si tratta pur sempre di un'opera legislativa che rispecchia il contesto vissuto dal sovrano svevo, il suo passato, la sua volontà ed il suo bagaglio culturale. Un'opera innovativa che ha senza alcun dubbio ispirato i sovrani dei secoli successivi e che è oggetto di studio per la sua singolarità e magnificenza.

Bibliografia

- Abulafia D., *Federico II. Un imperatore medievale*, trad. it. a cura di G. L. Mainardi, Torino, 1990.
- Bellomo M., *Società e istituzioni in Italia dal medioevo agli inizi dell'età moderna*, Catania-Roma, 1991.
- Brandileone F., *Il diritto romano nelle leggi normanne e sveve del regno di Sicilia*, Torino, 1884.
- Calasso F., *I glossatori e la teoria della sovranità*, Milano, 1951.
- Calasso F., *Medio evo del diritto. Le fonti*, Milano, 1954.
- Capasso B., *Le leggi promulgate dai Re Normanni nell'Italia Meridionale*, Napoli, 1862,
- Capasso B., *Sulla storia esterna delle costituzioni del regno di Sicilia promulgate da Federico II*, vol. I, Napoli, 1869.
- Capasso B., *Sulla storia esterna delle costituzioni di Federico II*, in *Atti dell'Accademia Pontaniana*, 1871.
- Cardini F., Montesano M., *Storia Medievale*, Firenze, 2006.
- Cernigliaro A., *Patriae Leges Privatae Rationes. Profili giuridico-istituzionali del Cinquecento napoletano*, Napoli, 1988.
- Colletta P., *Storia del Reame di Napoli*, Introduzione e note di N. Cortese, Napoli, 1951.
- Constitutionum Regni Siciliarum Libri III Tomus I*, a cura di A. Romano, Catanzaro, 1999.
- Cortese E., *Il rinascimento giuridico medievale*, Roma, 1996.
- Dilcher H., *La legislazione siciliana di Federico II*, Bologna, 1987.
- Glejeses V., *La Storia di Napoli*, Napoli, 1990.
- Houben H., *Federico II. Imperatore, uomo, mito*, Bologna, 2009.
- Houben H., *Ma l'imperatore svevo fu conservatore o innovatore?*, in *Corriere del Giorno*, 30 dicembre 1994.
- Huillard – Bréholles J. L. A., *Historia Diplomatica Friderici secundi*, III, Parigi, 1852.
- I Normanni. Popolo d'Europa 1030-1200*, a cura di Mario d'Onofrio, Venezia, 1994.
- Indelli T., *La conquista normanna del Meridione d'Italia. Dall'arrivo dei primi conquistatori alla fondazione del regno. Conquiste, tipologie di insediamenti e strutture politiche*, Salerno, 2010.
- Le Assise di Ariano 1140-1990*, a cura di Ortensio Zecchino, in *Atti del Convegno Internazionale di studi ad 850 anni dalla promulgazione*, Centro Europeo di Studi Normanni, Ariano Irpino, 1994.
- Mattheus Paris, *Chronica Maiora*, in *Monumenta Germaniae Historica, Scriptores*, XXVIII, Hannover, 1888.
- Mazzarese Fardella E., *La condizione giuridica della donna nel Liber Augustalis*, Palermo, 1997.
- N. Cohn N., *Das Zeitalter der Hohenstaufen in Sizilien*, Breslau, 1925.
- Potere, società e popolo nell'età sveva: 1210 – 1266*, a cura di Università di Bari, Centro di Studi Normanni – Svevi, in *Atti delle seste giornate normanno-sveve*, Bari-Castel del Monte-Melfi, 17-20 ottobre 1983.
- Salimbene de Adam, *Cronaca di Fra Salimbene Volume I*, Parma, 1882.
- Schaller H. M., *Pier della Vigna*, in *Enciclopedia fridericiana*, vol. II, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2005.
- Senatore F., *Medioevo: istruzioni per l'uso*, Firenze, 2008.
- Sthamer E., *Die Vatikanischen Handschriften der Konstitutionem Friderichs II*, Munchen, 1926.
- Stürner W., *Einleitung*, in *Die Konstitutionen Friedrichs II*, Hannover, 1996.
- Vargas Macchiucca F., *Esame delle vantate carte e diplomi de' r.r. p.p. della Certosa di S. Stefano del Bosco*, Napoli, 1775, p. 477.
- Winkelmann E., *Acta imperii inedita saec. XIII*, II, Innsbruck, 1885.
- Winkelmann E., *Kaisern Friedrich II*, Darmstadt, 1963.

Zecchino O., *Le edizioni delle costituzioni di Federico II*, in *Federico II legislatore del Regno di Sicilia nell'Europa del Duecento*, a cura di A. Romano, Roma, 1997.